



Stesso mercato, stesse regole

di Avv. Giulia Rebecca Giuliani, Area Legale, Legislativa e Tributaria Fipe

Che il trend della *Sharing Economy* sia in crescita è sotto gli occhi di tutti.

Ne sono indici il proliferare delle piattaforme web specificatamente dedicate, la forte attenzione mediatica, nonché le proposte di legge avanzate nel corso delle ultime legislature in ordine alle diverse attività coinvolte.

Fra i settori del mercato in cui il fenomeno in commento si riverbera, non è estraneo neppure quello della ristorazione.

L'attività di *Home Restaurant*, in particolare, si caratterizza per la preparazione di pranzi e di cene presso il proprio domicilio in giorni dedicati e per poche persone, trattate, perlopiù, come ospiti "personali" ma paganti (cfr. Risoluzione Mise n. 50481/2015).

Allo stato, a livello nazionale non figura alcuna fonte normativa avente una disciplina *ad hoc* del fenomeno in parola.

Ed invero, come già anticipato, il tema degli *Home Restaurant* è stato affrontato in sede parlamentare a più riprese: alcune proposte di Legge sono state presentate e discusse; nessuna di queste, tuttavia, è

riuscita a completare l'*iter* procedimentale per assumere il valore di Legge.

Ciò considerato, gli addetti ai lavori del comparto della ristorazione tradizionale in *primis*, ma anche consumatori e opinione pubblica in genere, si chiedono quale siano – o debbano essere – i requisiti di accesso, gli oneri fiscali, gli *standard* di igiene e sicurezza ecc. applicabili al mercato della ristorazione in dimora privata. Sul punto, di recente, la Giurisprudenza amministrativa ha affermato inequivocabilmente che, qualificandosi come attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'*Home Restaurant* può essere regolarmente esercitata solo nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni disciplinanti la ristorazione tradizionale (quindi anche in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, ecc).

In sostanza, il Collegio non ha esitato a declinare il principio "stesso mercato, stesse regole" anche con riferimento alla tipologia di attività in commento.

I Giudici, in particolare, erano chiamati a decidere sulla legittimità dell'ordinanza con la quale un Comune aveva disposto la cessazione dell'attività di *Home Restaurant*

svolta all'interno di una dimora privata, in quanto erano state riscontrate alcune irregolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio. Il Collegio ha respinto i motivi di gravame con i quali parte ricorrente sosteneva che, nell'attuale vuoto legislativo, l'esercizio di tale tipologia di ristorazione sarebbe stata sostanzialmente "libera" e non assoggettabile ad alcuna previsione normativa. Il Tar, di converso, ha statuito che *"non essendo in vigore alcuna speciale disciplina derogatoria, all'attività in commento, avente essenzialmente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande [...], per di più non occasionale [...], non può che applicarsi l'ordinaria normativa regolante appunto tali somministrazioni, [...] indipendentemente dalla circostanza che ciò avvenga nel domicilio [del cuoco]"* (cfr. TAR Campania n. 3883/2018).

La pronuncia in commento, per altro, conferma – anzi, avvalorata – quanto graniticamente affermato sul punto dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo cui l'attività di *Home Restaurant* non può che essere qualificata quale *"attività economica di somministrazione di alimenti e bevande, [che] può essere esercitata previo*



possessione dei requisiti di onorabilità nonché professionali ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e previa presentazione [...] di una SCIA, qualora si svolga in zone non tutelate, o previa richiesta di un'autorizzazione, ove trattasi di attività svolta in zone tutelate" (ex multis, Risoluzione Mise n. 493338/2017).

Dunque:

- anche se i prodotti vengono preparati e serviti in locali privati coincidenti con il domicilio del cuoco, essi rappresentano comunque locali attrezzati aperti alla clientela;
- sebbene i clienti vengano trattati come "ospiti personali", la fornitura di dette prestazioni comporta il pagamento di un corrispettivo e, quindi, anche se eseguita con modalità innovative, l'attività in commento rientra tra le attività economiche in senso proprio, rappresentata dalla fornitura del servizio di somministrazione di alimenti e bevande in cambio del pagamento di un prezzo.

È evidente che sulla pronuncia in commento e sul descritto orientamento ministeriale pesino la necessità di garantire la pubblica sicurezza, combattere l'evasione fiscale, salvaguardare la salute pubblica e la sicurezza alimentare, nonché mantenere la parità di trattamento fra i diversi modelli imprenditoriali della medesima attività.

Sarà dunque onere degli organi preposti ai controlli verificare l'ottemperanza alle prescrizioni che la normativa impone a carico dei soggetti che effettuano attività economica di somministrazione di alimenti e bevande, anche quando la stessa venga esercitata in dimora privata. **M**

